



Comune di Marciano della Chiana

(Provincia di Arezzo)

Ordinanza n. 53 del 3.12.2019

IL SINDACO

- Vista la L. 23.12.78 n.833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto l'art. 13 del R.D. 20.12.1928 n.3298 – Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
- Visto Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Visto Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Visto Reg. (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale;
- Visto Reg. (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Visto l'art. 4 della L.R. 25.02.2000 n.16, Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 745 del 31 agosto 2009 INERENTE “ Linee di indirizzo relative all'attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni, che disciplina la macellazione domicilio di suini e ovi-caprini”;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.”;

AUTORIZZA

La macellazione presso il domicilio del privato cittadino per il consumo domestico privato, limitatamente ad animali della **specie suina ed ovi-caprina**, nei seguenti periodi:

- **suini** dal 01/12/2019 al 29.02.2020
 - **ovi-caprini** dal 01/12/2019 al 29.02.2020; dal 01/03/2020 al 12/04/2020 solo su prenotazione alle seguenti condizioni:
1. Sottoscrizione, all'atto della comunicazione, di apposito modulo fornito dal Servizio Veterinario, attestante l'osservazione da parte dell'interessato, delle disposizioni sanitarie in esso contenute (vedi modelli allegati allo stesso),
 2. numero massimo di soggetti macellati per nucleo familiare non superiore a 1 UGB per anno;
 3. possesso di regolare documentazione di scorta e di compravendita degli animali (mod. 4 rosa);
 4. obbligo di stordimento degli animali macellati conformemente al Reg. CE 1099 del 2009, comunque nel rispetto delle deroghe previste riguardo certi aspetti del benessere animale, con modalità tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze inutili;
 5. dimostrazione delle modalità di smaltimento dei sottoprodotti (SOA) e dei materiali specifici a rischio per encefalopatie trasmissibili;
 6. obbligo di visita veterinaria *post mortem*, secondo la regolamentazione ed organizzazione stabilita dall'Autorità locale, con rilascio di dichiarazione di avvenuta visita sanitaria, attestata dal veterinario in calce alla richiesta di macellazione, effettuata presso i luoghi ed agli orari di seguito riportati:



Comune di Marciano della Chiana

(Provincia di Arezzo)

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	
SERVIZIO VETERINARIO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 11.00 ALLE 12.00	
CORTONA	MARCIANO DELLA CHIANA
Mattatoio Comunale Dal LUNEDI' al VENERDI' Ore 7,30 - 9,00	Salumificio Cruscantì LUNEDI' Ore 8.00 - 10.00

NEI FESTIVI INFRASETTIMANALI NON SI EFFETTUANO VISITE

7. utilizzo delle carni e dei prodotti derivati dalla lavorazione dei suini, in solo ambito familiare e relativo divieto di commercializzazione;

8. è consentita altresì la macellazione presso il domicilio dell'allevatore di capi suini ed ovicapriini ivi allevati, da parte di altro privato cittadino che ha provveduto all'acquisto del capo per il consumo del proprio nucleo familiare, purché sussistano le condizioni igienico sanitarie minime, nel massimo di 1UGB;

9. Coloro che desiderano la visita domiciliare dell'animale macellato devono fare specifica richiesta al servizio veterinario con e-mail al seguente indirizzo vetvaldichiana.ar@uslsudest.toscana.it. Tutti gli interessati che desiderano macellare presso il proprio domicilio dovranno chiedere, nei giorni precedenti la macellazione, l'autorizzazione del Servizio Veterinario specificando la data della macellazione medesima ed il numero dei capi.

Dopo la macellazione e con sollecitudine, nei luoghi e con gli orari indicati dalla Az. USL, gli interessati dovranno portare alla visita sanitaria i seguenti **VISCERI INTERI**:

LARINGE, ESOFAGO, TRACHEA, CUORE E POLMONI, DIAFRAMMA, FEGATO, e per i suini anche LINGUA, TONSILLE, RENI E MILZA.

A giudizio del Medico Veterinario, oppure a richiesta dell'interessato, potrà essere effettuata anche la visita sanitaria a domicilio, con l'addebito delle spese di trasferta.

La Polizia Municipale ed il Servizio Veterinario dell'ASLSUDEST TOSCANA sono incaricati della vigilanza sulla presente Ordinanza.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge.

Li 03/12/2019



IL SINDACO

Maria DE PALMA